

PROTOCOLLO DI INTERVENTO
IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Integrazione al Regolamento disciplinare d'Istituto
Delibera n 67 del Consiglio d'Istituto del 13/12/2024

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Linee Guida generali per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole
4. Responsabilità
5. Procedure operative di prevenzione
6. Procedure operative: rilevazione, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e gestione dei casi
7. Allegato A: scheda di segnalazione
8. Allegato B: infrazioni e sanzioni disciplinari

1. PREMESSA

La realtà del **bullismo** si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto e in assenza di testimoni adulti. Con il termine "**bullismo**" si intendono l'aggressione o la molestia **reiterate**, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Spesso non si attribuisce al fenomeno del bullismo molta importanza perché lo si confonde con i semplici conflitti fra coetanei, mentre il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori:

- intenzionalità di fare del male;
- mancanza di compassione che fa in modo che i bulli non pongano un limite al proprio agire;
- persistenza e frequenza degli episodi;
- asimmetria di potere tra il bullo e il bersaglio.

In una situazione di semplice conflitto tra coetanei, nessuno di questi elementi è presente. Le persone coinvolte in un conflitto tra pari infatti:

- non insistono oltre un certo limite per imporre la propria volontà;
- spiegano il perché sono in disaccordo, manifestando le proprie ragioni;
- si scusano o accettano soluzioni di "pareggio";
- si accordano e negoziano per soddisfare i propri bisogni;
- sono in grado di cambiare argomento, terminare il confronto e allontanarsi.

Le parti in gioco nei fenomeni di bullismo sono generalmente tre:

- Bullo/i;
- Bersaglio/i;
- Osservatore/i (in altre parole: il pubblico).

Qualunque politica efficace per la prevenzione ed il contrasto del bullismo deve prendere in considerazione e coinvolgere tutti e tre gli attori in gioco.

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo NON è bullismo quando:

- si verificano singoli episodi di prepotenza di tipo occasionale (questi episodi, anche quando gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento: dallo scherzo, al litigio, fino ad arrivare al reato);
- "disturbi della condotta": patologia che richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola.

Il rapido diffondersi delle moderne tecnologie ha determinato, inoltre, l'affermarsi dell'insidioso fenomeno del "cyberbullismo", così definito dalla fondamentale Legge 71 del 29 maggio 2017: « [...] per "**cyberbullismo**" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

La legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

In questo senso, l'obiettivo di tutte le componenti la nostra istituzione scolastica è di conoscere e combattere bullismo e cyberbullismo in tutte le loro forme, come previsto dalla predetta Legge, dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) e dalla legge 70 del 2024..

Il nostro istituto scolastico, in ottemperanza alle disposizioni del MIM e dell'USR dell'Emilia Romagna, coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica nella diffusione di comportamenti consapevoli in merito all'utilizzo di Internet a scuola e a casa; persegue e valorizza la discussione all'interno della scuola, creando i presupposti di regole condivise di comportamento atte a contrastare e a prevenire atti di bullismo e cyberbullismo; promuove azioni di sensibilizzazione "facendo rete" con le istituzioni presenti sul territorio, comprese altre scuole.

Al contempo, nella persona del suo Dirigente Scolastico, ha individuato fra i docenti almeno un Referente che, attraverso un percorso formativo, ha assunto il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, in continua collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, le associazioni, Enti Locali e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

L'Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli, inoltre, promuove un ruolo attivo degli studenti e delle loro famiglie, organizza ed attua progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- La Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- La direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- Gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- Gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- La Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Aggiornamento alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo dell'ottobre 2017 e s.m.i..
- LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

3. LINEE GUIDA GENERALI PER L'USO POSITIVO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E LA

PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE SCUOLE

Le/i ragazze/i sono sempre più esposti/e, e sempre più precocemente, a occasioni di interazione con Internet attraverso una gamma via via più ricca di dispositivi facilmente alla loro portata. L'accesso a Internet, soprattutto per i bambini e adolescenti, rappresenta da una parte un'opportunità di accrescimento del sapere, di incremento delle capacità comunicative, di sviluppo delle competenze e di miglioramento delle prospettive di lavoro, ma dall'altra può esporre a situazioni di vulnerabilità che richiedono interventi specifici. In questi ultimi anni, è diventato sempre più forte il bisogno di adottare una strategia che si faccia carico di fornire risposte adeguate a "nuovi" bisogni. Questo implica lo sviluppo di servizi rivolti ai/alle ragazzi/e dal contenuto innovativo e di più alta qualità, che garantiscano loro di muoversi in sicurezza e con competenza negli ambienti digitali. Da questo ambito, dunque, si può auspicare una forte attenzione da parte delle aziende attive nel campo dei servizi *online* e, quindi, un investimento economico che si configura come un impegno "virtuoso" per una crescita "sociale" dell'intera collettività con particolare riferimento al superiore interesse dei minori.

Il Ministero dell'Istruzione ha profuso un notevole impegno negli ultimi anni nel promuovere le politiche del cosiddetto "*Better Internet for Kids*" attraverso le iniziative nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e delle Linee di Orientamento per Azioni di prevenzione e Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo.

L'obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire dei principi ai quali attenersi per la realizzazione di iniziative nelle scuole, finalizzate a promuovere un uso positivo e consapevole delle Tecnologie Digitali da parte dei più giovani, e/o finalizzate a prevenire e contrastare situazioni di rischio online. Tali principi intendono rappresentare degli **standard di qualità minimi da osservare da parte di attori pubblici e privati** che realizzano iniziative nelle scuole con i fini sopra indicati.

Al contempo, il documento fungerà da **parametro di riferimento per le scuole** che saranno chiamate a:

1. valutare la rispondenza delle proposte di attività di sensibilizzazione/formazione da parte di associazioni/istituzioni alle esigenze di qualità contenute nel presente documento.
2. verificare di aver implementato una serie di misure volte a garantire la tutela dei minori nel caso di insorgenza di problematiche e ad assicurarne la tempestiva individuazione e presa in carico.

I contenuti delle Linee Guida indicano alcuni approcci psico-pedagogici e comportamentali da adottare negli interventi da realizzare nelle scuole. In particolare, si tratta di approcci che trovano il loro fondamento teorico nella più aggiornata e accreditata letteratura scientifica internazionale e che derivano da una ricognizione degli interventi di prevenzione, frutto di diverse esperienze in Italia.

I contenuti sono suddivisi nelle seguenti 7 aree:

- 1) **L'adozione di una strategia integrata e globale:** coinvolgimento di tutti gli attori scolastici (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA), con particolare attenzione alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola e famiglia.
- 2) **L'adozione di una politica di prevenzione:** promozione e sviluppo di azioni educative e di prevenzione (universale, selettiva e indicata). Inoltre, i principi supportano la scelta di interventi multidisciplinari, il coinvolgimento di differenti figure professionali e l'adozione di un sistema di tutela dei minori basato su misure preventive specifiche.
- 3) **La segnalazione e presa in carico di situazioni potenzialmente a rischio:** principi per la creazione, l'implementazione e la condivisione di prassi per la segnalazione e la presa in carico di situazioni problematiche connesse a comportamenti a rischio online. Le procedure prevedono l'individuazione di figure di supporto interne ed esterne all'Istituto Scolastico.
- 4) **La valutazione dei bisogni e la definizione degli obiettivi:** ogni intervento o progetto deve essere scelto e strutturato a partire da un'attenta valutazione dei bisogni presenti o emergenti all'interno dei singoli Istituti scolastici. Solo a partire da una definizione consapevole e condivisa dei bisogni è possibile individuare le finalità e gli obiettivi da perseguire e, quindi, tradurli in procedure efficaci.
- 5) **L'approccio metodologico:** inquadrare ogni prassi, intervento e progetto, in una cornice che includa come criteri cardine:
 - a) il reciproco rispetto e la diffusione di una cultura delle differenze,
 - b) lo sviluppo del pensiero critico
 - c) la promozione dell'Educazione Civica Digitale.
- 6) **La valutazione degli interventi al fine di promuovere pratiche di comprovata efficacia:** utilizzo di percorsi di valutazione e monitoraggio (qualitativi e quantitativi), interni all'Istituzione Scolastica, volti a valutare l'efficacia

dell'intervento nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

7) **La protezione dei dati personali:** contiene indicazioni per l'adeguamento delle informative finalizzate all'acquisizione del consenso genitoriale in relazione al trattamento dei dati personali delle persone minorenni al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) e l'aggiornamento della modulistica utilizzata all'interno dell'Istituzione Scolastica.

4. RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l'uso dell'ammonizione da parte del questore (Art.612 c.p.).

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita: "*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*" Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un' arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "***misure preventive***" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

5. PROCEDURE OPERATIVE DI PREVENZIONE

Allo scopo di prevenire i sopra citati comportamenti e allo scopo di adottare misure atte a scongiurare le situazioni antigiuridiche sopra dette si definiscono le seguenti azioni e compiti:

5.1. LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni che esterni.

Questi tre punti attengono a:

1. PREVENZIONE UNIVERSALE
2. PREVENZIONE SELETTIVA
3. PREVENZIONE INDICATA

PREVENZIONE UNIVERSALE:

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le

componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Per verificare o captare situazioni di disagio, la scuola può predisporre apposite griglie di osservazione, la cui compilazione è a cura dei docenti; la scuola può altresì proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitino a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia).

È comunque sempre opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe o di Team, in direzione della più ampia collegialità, rivolgendosi preliminarmente al/alla Coordinatore/trice di Classe, il quale/la quale attiverà le misure ritenute più idonee dopo un confronto con tutti i docenti.

Un ulteriore tipo di prevenzione può essere costituito da interventi di tipo educativo:

- a) La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo (fondamentale è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni delle risultanze, in spazi e momenti dedicati precipuamente allo scopo);
- b) L'istituzione della GIORNATA DEL RISPETTO IL 20 GENNAIO allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri con associazioni presenti sul territorio o con rappresentanti delle Forze dell'ordine, per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete, all'importanza della legalità e del rispetto nel suo significato più ampio;
- c) La continua discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- d) La promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- e) L'utilizzo dello "Sportello di ascolto", come ulteriore possibilità offerta a studenti e famiglie per riferire o denunciare eventuali situazioni problematiche.

PREVENZIONE SELETTIVA:

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione: famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l'esterno si può realizzare principalmente attraverso:

- a) Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- b) Incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- c) Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- d) Incontri con le famiglie - anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a svolgere un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

PREVENZIONE INDICATA

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Qualora si venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo o bullismo, si attueranno le seguenti strategie d'intervento, che prevedono una presa in carico da parte dell'istituzione scolastica

graduale e ragionata, in sinergia con la componente genitoriale coinvolta:

5.2. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- a) Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- b) Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- c) Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

5.3. I REFERENTI DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- a) Promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b) Coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- c) Si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;
- d) Curano rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia;
- e) Supportano il Consiglio di Classe o il Team nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo (es. Consigli di classe straordinari)

5.4. IL TEAM ANTIBULLISMO:

è costituito dal Dirigente scolastico, il Referente per il cyberbullismo dell'ordine di scuola di riferimento, i Collaboratori del Dirigente scolastico

- a) Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento preventivo;
- b) Implementa alcuni interventi preventivi;

5.5. IL COLLEGIO DOCENTI:

- a) Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- b) Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- c) Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- d) Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- e) Può predisporre strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

5.6. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- a) Pianifica e organizza attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- b) Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5.7. IL DOCENTE:

- a) Intraprende azioni adeguate all'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

b) Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

5.8. I GENITORI:

- a) Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- b) Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- c) Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- d) Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità, sottoscrivendo quest'ultimo;
- e) Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- f) Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

5.9. GLI ALUNNI:

- a) Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità, sottoscrivendo quest'ultimo;
- b) Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio, in particolare sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, utilizzare telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali;
- c) Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- d) Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;

6. PROCEDURE OPERATIVE PER LA RILEVAZIONE, IL MONITORAGGIO, LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA GESTIONE DEI CASI

PRIMA FASE: PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE DEL CASO

A fronte di una segnalazione di episodi di presunto bullismo e cyberbullismo è importante che vengano raccolte informazioni dettagliate attraverso la compilazione di una scheda (Allegato A). Tale documentazione va inviata al Dirigente Scolastico che provvederà, in collaborazione con il Team antibullismo, all'analisi e alla valutazione del caso, anche attraverso la raccolta di ulteriori informazioni dettagliate sull'accaduto.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

SECONDA FASE: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE

❖ SE I FATTI NON SONO CONFIGURABILI COME BULLISMO O CYBERBULLISMO:

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

❖ SE I FATTI SONO CONFERMATI / ESISTONO PROVE OGGETTIVE:

Vengono stabilite le seguenti azioni da intraprendere:

TERZA FASE: AZIONI E PROVVEDIMENTI

1. Comunicazione tempestiva alla famiglia della vittima, per iscritto o telefonicamente, da parte del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore di classe con supporto di uno o più docenti del Consiglio di classe o del Team per affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);

2. Comunicazione tempestiva ai genitori del bullo o del cyberbullo da parte del Dirigente;
3. Convocazione del Consiglio di classe in seduta allargata, quindi con la presenza dei rappresentanti dei genitori e del Referente bullismo dell'ordine di scuola di appartenenza, per informazione sui fatti avvenuti ; prosecuzione della seduta in modalità ristretta per la definizione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità (Allegato B)
4. Comunicazione con lettera del Dirigente della sanzione stabilita
5. Inserimento nel registro classe (nota disciplinare) della descrizione oggettiva della condotta del bullo/cyberbullo;
6. Si potrà inoltre, tramite specifico modulo, fare richiesta di intervento al Team Multidisciplinare di prevenzione e contrasto del Comune di Ravenna, composto da operatori specializzati dell'AUSL, delle Forze di Polizia, dei Servizi Sociali e dei Centri anti-violenza.
7. eventuale inserimento, su segnalazione dei casi più gravi, nella Rete territoriale per un supporto psicologico e per la tutela legale (ai sensi della legge 17/05 n.70 e del nuovo "Protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza di genere, bullismo e cyber-bullismo" siglato in Prefettura il 25/11/2024.
8. Qualora anche l'intervento urgente, intensivo, a lungo termine, coordinato con le risorse del territorio (Team Multidisciplinare Interforze) non dovesse sortire effetti positivi, ma anzi si dovessero palesare casi di recidivo abuso tali da costituire un possibile reato, il Dirigente potrà rivolgersi direttamente alla Questura ("Ammonimento del Questore ") ed alla Procura dei Minori presso il Tribunale di Ravenna che, ai sensi della Legge 70/2024 e del conseguente PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI VIOLENZA DI GENERE, BULLISMO E CYBERBULLISMO, operativo nella provincia di Ravenna dal 25/11/24, attiverà le necessarie procedure.
9. La nuova legge 70/2024, inoltre, prevede, per i casi più gravi, all'articolo 5: *«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo. 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».*
10. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di Polizia o all'Autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
11. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

ULTERIORI SUGGERIMENTI OPERATIVI

❖ Con la vittima:

- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- indicazione alla famiglia delle agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto educativo in classe.

❖ Con il bullo o cyberbullo:

- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi (da declinare con proposte concrete...);
- comminazione delle sanzioni previste nell'Allegato B;
- eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

❖ Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:

- colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d'animo e i vissuti di ognuno;

- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- monitoraggio e valutazione finale dei risultati ottenuti con il progetto di intervento (osservazioni sistematiche, note disciplinari, voto di educazione civica, giudizio periodico del comportamento...).

QUARTA FASE: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe o del Team e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo o del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.
- Il referente del bullismo e cyberbullismo analizza i dati del monitoraggio e riferisce al Dirigente.
- Ogni istituto scolastico istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

In sintesi il percorso da seguire nel caso si evidenzi un caso di bullismo o cyberbullismo

1. Segnalazione dei casi di bullismo o cyberbullismo	Da parte di alunni /genitori/ insegnanti/ personale ATA.
2. Raccolta di informazioni attraverso la scheda di segnalazione (Allegato A)	Compilazione da parte del Referente del Team antibullismo o di un insegnante della classe o di un genitore Consegna della scheda ai referenti del Team antibullismo
3. Verifica di quanto segnalato/ valutazione degli interventi da attuare	Da parte del Referente del Team antibullismo, in collaborazione con gli insegnanti di classe e del Dirigente Scolastico o di un suo rappresentante.
4. Azioni e provvedimenti	Definiti dal Consiglio di Classe o di Team insieme al Dirigente Scolastico. Comunicazione alle famiglie coinvolte da parte del coordinatore di classe e con lettera del Dirigente Scolastico
5. Monitoraggio e valutazione finale dell'efficacia dell'intervento	Da parte Dirigente, i docenti del Consiglio di classe o del Team e gli altri soggetti coinvolti

Allegato A - Scheda di segnalazione

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e cyberbullismo e vittimizzazione

1. Nome di chi compila la segnalazione:.....

2. Data: _____

Scuola: _____

3. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome.....
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome
- Insegnante, nome.....
- Altri:

4. Vittima _____ **Classe:**

Altre vittime _____ Classe:

Altre vittime _____ Classe:

5. Bullo o i bulli o cyberbullo/i (o presunti)

Nome _____ Classe :

Nome _____ Classe :

Nome _____ Classe :

6. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

7. Quante volte sono successi gli episodi?

Luogo e data compilazione: _____

Firma compilatore _____

Allegato B

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “**bullismo**”:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “**cyberbullismo**”:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, dopo aver creato un falso clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviargli messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalle leggi 71/2017 e 70/2024

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, e che si configurino dunque come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al principio della gradualità della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al principio della riparazione del danno (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio quali:

- a) Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- b) Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- c) Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- d) Sospensione dalle attività scolastiche.

Tabella delle mancanze e delle relative sanzioni previste in caso di atti di bullismo o di cyberbullismo

Di seguito i provvedimenti disciplinari adottabili in relazione a comportamenti, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e, per questo, considerati mancanze gravi o gravissime.

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI	SOGGETTO/ORGANO COMPETENTE A COMMINARLE
Violenza fisica, psicologica o intimidazione reiterata.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg.(commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg
Atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona (denigrazione, offese)	Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza, convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi e reiterati.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg , Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Atteggiamenti diretti a isolare la vittima.	Nota disciplinare, allontanamento da 1 a 15 gg. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg , Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.

Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare..	Nota disciplinare, allontanamento da 1 a 15 gg. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio violento e reiterato.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg
Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori. Segnalazione alle autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a fino al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale)	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg ., Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup,	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato).	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto

blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.	Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	(commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.	per allontanamento oltre i 15gg.
Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. gravità del reato).	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di rivelazioni della sessualità altrui (grave offesa alla reputazione) in violazione della privacy.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.

<p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Scolastico.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. in caso di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Allontanamento da 1 a oltre 15gg. in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine)</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>Complicità. Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>